

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 11408 del 15 novembre 2017 (Numero RG 9450/2017) che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto da DE PASCALE Michele si espone quanto segue.

Il Sig. DE PASCALE Michele ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti di Vigile del Fuoco, nel ruolo dei Vigili del Fuoco del CNVVF, bandito dal Ministero dell'Interno con DM n. 5140 del 6/11/2008.

Il Sig. DE PASCALE Michele ha superato la prova preselettiva, la prova motorio-attitudinale, nonché quella orale e, pur non rientrando fra i vincitori del concorso, è stato inserito nella graduatoria (decreto n. 88 del 14 luglio 2010), in qualità di idonea, collocandosi in 1190<sup>^</sup> posizione della graduatoria B4 (“Graduatoria finale dei posti non riservati”).

In seguito all'autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro, dalla graduatoria del concorso di cui si tratta, il ricorrente è stato sottoposto dalla Commissione medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stata dichiarata non idoneo ed escluso dal concorso in questione, con decreto n. 122 dell'8 agosto 2017.

Il Sig. DE PASCALE Michele, avverso il detto decreto di esclusione ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, ritenendo che il requisito dell'altezza, anche per gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco sia superato dalle disposizioni di cui al DPR 17/12/2015 n. 207.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 8 maggio 2017, n. 5494, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.